

**CRITERI PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SALA
GIOCHI**

ART. 1

ai fini della disciplina per l'apertura di sale giochi, nel rispetto delle norme statali che regolano la materia e precisamente il R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) e s.m.i. e R.D. 06.05.1940, n. 635 (regolamento TULPS) e s.m.i., si intendono:

- a) per *T.U.L.P.S.*, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per *regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- c) per *giochi leciti*, gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c), del TULPS, nonché gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, quali ad esempio flipper, juke-box, biliardo, biliardino, calciobalilla, giochi per bambini attivabili a moneta o gettone ed altre tipologie, come giochi da tavolo e gioco delle carte;
- d) per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.*, lett. a) quelli che dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali
- e) per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi ed i congegni elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- f) per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.*, gli apparecchi ed i congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- g) per *sala pubblica da gioco o sala giochi (art. 9 lett. e) del Decreto Direttoriale 124/CGV del 22.01.2010)*, i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori, e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., apparecchi meccanici od elettromeccanici come indicati alla lettera c), mazzi di carte, giochi da tavolo, eccetera;
- h) per *superficie utile delle sale giochi o area di vendita*, la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

- i) per *area specificamente dedicata*, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S, perimetrata e segnalata.

ART. 2 – Caratteristiche dei giochi

E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio biliardi, biliardini, flippero juke-box, conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell'art. 110 del TULPS e dei relativi provvedimenti ministeriali attuativi.

L'esercizio di giochi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

ART. 3 – Segnalazione certificata di inizio attività

L'esercizio di una sala giochi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di attuazione, è subordinato alla presentazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, di una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, delle norme urbanistico-edilizie per i locali e delle norme vigenti per la detenzione di videogiochi.

La s.c.i.a. è personale, pertanto si riferisce esclusivamente

L'autorizzazione per sala giochi è a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, salvo revoca nelle ipotesi previste, e si riferisce esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

ART. 4 - Requisiti soggettivi

L'autorizzazione non può essere rilasciata, ai sensi degli articoli 11, comma 1, 92 e 131 del T.U.L.P.S. qualora il richiedente:

- a) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- d) sia incapace di obbligarsi e cioè il minore di anni 18, l'interdetto, l'inabilitato e il fallito non riabilitato.

Ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del T.U.L.P.S., l'autorizzazione predetta può essere negata qualora il richiedente abbia riportato condanna per:

- a) delitti contro la personalità dello Stato;
- b) delitti contro l'ordine pubblico;
- c) delitti contro persone commessi con violenza;
- d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- e) violenza o resistenza all'autorità.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia.

ART. 5 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi deve essere **revocata** in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 4, comma 1 da parte del titolare dell'autorizzazione;
- b) in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e

non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

- c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- d) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- e) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 e 9-bis del T.U.L.P.S., da parte del titolare dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere **revocata** quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della medesima.

L'autorizzazione è **sospesa** ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. in caso di abuso della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge o dall'autorità:

- a) per sette giorni nel primo caso di abuso;
- b) per un mese in ogni ipotesi successiva di abuso.

E' fatta salva la facoltà di **revoca** dell'autorizzazione nelle ipotesi di reiterato e grave abuso.

L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nella presente ordinanza. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, minimo 3 giorni massimo 90 giorni, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

Costituiscono giustificato motivo di proroga per accertata necessità i seguenti casi:

- Ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- Incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

ART. 6 - Requisiti dei locali

Gli esercizi che costituiscono sala giochi autorizzabile ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. devono avere una superficie minima di mq. **100** e massima di mq. **250**, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso.

Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi destinazione d'uso compatibile.

Oltre ai presupposti di natura urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, i locali adibiti a sala giochi necessitano, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di idoneità igienico sanitaria nonché, qualora abbiano capienza superiore a cento persone, di certificazione di prevenzione incendi.

Si applica, inoltre, l'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/1940 in materia di sorvegliabilità (D.M. 564/1992 e s.m.i.).

I locali da adibire a sala giochi devono avere i seguenti requisiti:

- passaggi interni e porte comunicanti con l'esterno di larghezza minima pari a mt. 1,20, certificato da tecnico abilitato.
- rispetto dei requisiti in materia di superamento delle barriere architettoniche, certificato da tecnico abilitato.
- dichiarazione di messa a norma impianto elettrico certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo.

ART. 7 - Distanze minime e contingenti degli apparecchi

L'apertura ed il trasferimento di luogo di sale giochi è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, calcolate secondo il percorso pedonale più breve:

- a) metri 500, da istituzioni scolastiche ed educative primarie e secondarie;
- b) metri 500 da case soggiorno per anziani, ospizi e case di cura o riposo in genere, chiese e luoghi di culto;
- c) metri 100 da alberghi ed altre strutture ricettive alberghiere.
- d) metri 200 da altre sale giochi.

Nel centro storico così come definito territorialmente dal vigente strumento urbanistico sono vietati sia l'apertura che il trasferimento di sale giochi.

In ciascuna sala giochi, dovrà essere rispettato il limite massimo di apparecchi installabili previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.03, come modificato dal Decreto Interdirettoriale 18.01.2007 e 27.07.2011.

Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali destinati all'attività oggetto di autorizzazione.

ART. 8 - Domande di autorizzazione

La domanda di apertura o di trasferimento di sede di sale giochi è redatta in carta legale ed indirizzata al Comune e deve contenere:

- a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
- c) l'ubicazione dei locali e la relativa disponibilità;
- d) gli estremi identificativi del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, ovvero del certificato di agibilità, se già acquisito;
- e) la capienza dei locali, nonché l'indicazione della superficie complessiva e di quella utile;
- f) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente mediante distributori automatici, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali delle stesse, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quella degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
- b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq);
- c) certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, per i locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso;
- d) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- e) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi – a firma di tecnico abilitato – per il successivo parere ARPA;
- f) dichiarazione relativa al soggetto proprietario degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., se diverso dal richiedente, e copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi medesimi;
- g) certificato di prevenzione incendi, ove necessario;
- h) SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici;
- i) fotocopia documento di identità del richiedente e permesso di soggiorno in corso di validità, qualora il richiedente sia cittadino non appartenente all'Unione Europea;

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al parere favorevole in materia di inquinamento acustico, espresso in relazione alla documentazione di cui al comma 2, lettera e) del presente punto.

La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

La sostituzione degli apparecchi nell'ambito della stessa tipologia è soggetta alla presentazione di semplice comunicazione da parte dell'esercente, contenente i dati identificativi dei nuovi apparecchi. Per i giochi di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del TULPS

la comunicazione dovrà essere corredata, per ciascun apparecchio, da copia del nulla osta rilasciato dall'Agenzia del Monopoli di Stato.

ART. 9 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al subingresso dell'avente causa nella titolarità dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Decorso tale termine, se l'autorizzazione al subingresso non è stata richiesta, l'attività deve essere sospesa. L'attività deve essere ripresa, comunque, entro il termine di un anno dalla sospensione, salvo proroga per comprovata necessità, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Salva la facoltà di continuazione dell'erede prevista al comma 2, in caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte l'attività può essere continuata a condizione che sia presentata la domanda di subingresso, accompagnata da autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e da dichiarazione di non aver operato alcuna modifica della sala giochi e dei suoi elementi. Qualora siano intervenute modifiche relative alla sala giochi ed ai suoi elementi, l'attività può essere iniziata dal subentrante solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.

In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti;

- a) copia del contratto di cessione o di affitto di azienda registrato o in corso di registrazione;
- b) autorizzazione originale del cedente;
- c) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, se non già fornito.

Qualora il subentrante per atto tra vivi non presenti la richiesta e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di esercitare l'attività.

Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante per causa di morte deve essere allegato:

1. documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
2. autorizzazione originale del defunto;
3. rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali coeredi;
4. documentazione di cui alla lettera c) del comma 4.

ART. 10 - Orari

L'orario di attività delle sale giochi è fissato come segue: apertura ore 10,00 e chiusura ore 23,00 per tutti i giorni della settimana.

Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale giochi.

La riduzione dell'orario, di cui al comma 2. è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a. di giorni sette, la prima volta in cui è accertato disturbo alla quiete pubblica;
- b. di giorni quindici, in caso di nuovo disturbo alla quiete pubblica accertato nel corso del medesimo anno;
- c. di mesi tre, per ogni successivo accertamento del disturbo alla quiete pubblica.

La chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni dovrà essere comunicata al Comune.

ART. 11 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Presso le sale giochi è consentita, quale attività complementare, la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente mediante distributori automatici.

ART. 12 - Prescrizioni di esercizio per le sale giochi

E' vietato l'uso di apparecchi e congegni che consentano vincita in denaro ai minori di anni **diciotto**.

E' fatto divieto di uso anche di tutti gli altri apparecchi e congegni ai minori di anni **quattordici**, se non accompagnati da persona maggiorenne.

Nelle sale giochi debbono essere esposti, in luogo ben visibile al pubblico:

- a) una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
- b) l'autorizzazione per la sala giochi;
- c) i regolamenti e le tabelle delle tariffe di ciascun gioco.
- d) un cartello recante i divieti di cui ai commi 1 e 2.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot-machine o termini che richiamino il gioco d'azzardo.

ART. 13 - Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi

L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all'interno di esercizi pubblici muniti di licenza ex artt. 86 e 88 del TULPS, diversi dalle sale gioco, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Presso gli esercizi pubblici sono installabili apparecchi secondo i limiti numerici massimi previsti dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.03, 18.01.2007 e 27.07.2011 e successive modificazioni.

ART. 14 - Violazioni

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico.

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative da € 25,00 ad € 500,00 per:

- a. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi;
- b. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio;
- c. mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi fino al ripristino delle condizioni previste dal presente Regolamento. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la **revoca dell'autorizzazione**.

ART. 15 - Norme transitorie

Le eventuali domande di rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento di sale giochi, in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente ordinanza saranno assoggettate alla medesima.

ART. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di Legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

Le presenti disposizioni avranno valore sino al 16 settembre 2012 previsto dal D.L. 138/2011 come convertito nella L. 148 del 14.09.2011.